



**Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate
e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 9 agosto 2017

Indice

1. Premessa, finalità e ambito di applicazione	3
2. Definizioni	4
3. Gestione delle Informazioni Privilegiate	7
4. Registro	8
5. Diffusione dei comunicati	9
6. Comunicati congiunti	11
7. Simmetria informativa	12
8. Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate	13
9. Informazione periodica	14
10. Incontri con analisti ed investitori	15
11. Dati previsionali	16
12. Sondaggi di Mercato	17
13. Poteri della CONSOB e sanzioni	18
14. Allegati	19

1. Premessa, finalità e ambito di applicazione

La presente procedura (la “**Procedura**”) contiene le disposizioni relative:

- a) alla gestione ed al trattamento delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite);
- b) alle modalità da osservare per la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate riguardanti direttamente ERG S.p.A. (“**ERG**” o la “**Società**”) e/o le Società Controllate e/o le Joint Venture (come di seguito definite)¹.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG valuterà periodicamente la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla Procedura, tenendo anche conto delle eventuali variazioni di Legge nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Società e del Gruppo ERG e di eventuali segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali modifiche della Procedura sono approvate previo parere del Comitato Controllo e Rischi.

L'Amministratore Delegato di ERG, sentito il Comitato Controllo e Rischi, è peraltro autorizzato ad apportare alla Procedura ogni modifica di carattere puramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto della Procedura stessa, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione di ERG in occasione della prima riunione utile di tale organo.

¹ Con riferimento alle Società Controllate e/o alle Joint Venture trattasi di informazioni rilevanti ai fini della price sensitivity di ERG.

2. Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Direttiva n. 65: Direttiva 2014/65/UE.

Informazione Privilegiata: ai sensi di Legge, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente ERG e/o le Società Controllate² ovvero gli Strumenti Finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

In relazione agli strumenti derivati su merci, per informazione privilegiata si intende, ai sensi di Legge, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti.

Una informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Resta fermo il fatto che una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata solo se risponde a tutti i criteri fissati nella presente definizione.

² Con riferimento alle Società Controllate e/o alle Joint Venture trattasi di informazioni rilevanti ai fini della price sensitivity di ERG.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati si intende, ai sensi di Legge, un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Possono costituire Informazioni Privilegiate, in via esemplificativa e ferma restando l'esigenza di considerare ogni prescrizione o raccomandazione di Legge al riguardo, le seguenti informazioni o eventi:

- informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative ad ERG ed alle Società Controllate;
- operazioni rilevanti relative ai vari settori di business;
- operazioni societarie straordinarie;
- operazioni sul capitale e su strumenti finanziari emessi da ERG o da Società Controllate;
- modifiche degli organi sociali e della macro-struttura organizzativa;
- eventi di carattere accidentale con rilevante impatto sull'andamento gestionale.

Joint Venture: le società direttamente o indirettamente controllate congiuntamente da ERG e da un socio terzo e/o nelle quali il sistema di governance è di tipo paritetico.

Mercato Regolamentato: un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al titolo III della Direttiva n. 65.

MTF: un sistema multilaterale di negoziazione, gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della Direttiva n. 65.

Legge: le disposizioni comunitarie o nazionali tempo per tempo applicabili alla Società, alle Società Controllate o alle Joint Venture in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate e di abusi di mercato, quali - a titolo esemplificativo - le norme in materia contenute nel Regolamento e nel T.U.F., le relative disposizioni attuative comunitarie e nazionali, gli orientamenti dell'ESMA o di CONSOB.

OTF: un sistema organizzato di negoziazione, diverso da un Mercato Regolamentato o da un MTF che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della Direttiva n. 65.

Persone Informate: le persone che per ruolo hanno, o è ragionevole ritenere che abbiano, sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate³, ovvero

- a) il Presidente, il Vice Presidente Esecutivo e l'Amministratore Delegato di ERG;
- b) il Chief Financial Officer, il General Counsel, il Chief Public Affairs & Communication Officer, l'Head of Corporate Affairs, il Chief Human Capital Officer, il Chief Business Development Officer e l'Amministratore Delegato di ERG Power Generation S.p.A.;
- c) nonché eventuali altri soggetti che ai sensi di Legge o della Procedura possano essere tempo per tempo qualificati come Persone Informate.

Regolamento: Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014.

Società Controllate: le società direttamente o indirettamente controllate da ERG ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93 del T.U.F.

Sondaggio di Mercato: la comunicazione da parte di ERG di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse di tali potenziali investitori ad una possibile operazione e i relativi termini e condizioni. Ferma la necessità di una valutazione caso per caso, i Sondaggi di Mercato possono riguardare, ad esempio, le seguenti operazioni:

- (i) aumenti di capitale, con o senza diritto d'opzione;
- (ii) emissioni obbligazionarie;
- (iii) la vendita sul mercato o ai blocchi di azioni proprie al di fuori di prassi ammesse;
- (iv) offerte pubbliche di acquisto o scambio o fusioni a condizione che: (a) le informazioni siano necessarie per consentire ai titolari degli Strumenti Finanziari interessati dalla potenziale operazione di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro Strumenti Finanziari; (b) la volontà dei titolari dei suddetti Strumenti Finanziari di offrire gli stessi sia ragionevolmente necessaria per la decisione di promuovere l'offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero la fusione.

Strumenti Finanziari: strumenti di cui all'allegato I, sezione C, della Direttiva n. 65 – tra i quali le azioni e le obbligazioni emesse da ERG – o da Società Controllate e:

- (a) ammessi a negoziazione su un Mercato Regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un Mercato Regolamentato; o
- (b) negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un MTF; o
- (c) negoziati su un OTF; o
- (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali).

T.U.F.: (Testo Unico della Finanza) Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.

³ Dal momento della genesi dell'informazione privilegiata al momento della sua comunicazione al pubblico.

3. Gestione delle Informazioni Privilegiate

Quando nell'area di attività/responsabilità di una funzione aziendale di ERG o di una Società Controllata o di una Joint Venture accade un evento od inizia l'iter formativo di un evento che, anche sulla base dei criteri interpretativi di cui all'articolo 2, possa essere ritenuto, ad un primo esame, di rilevante importanza, il responsabile della funzione ne informa tempestivamente l'Head of Corporate Affairs fornendo tutti gli elementi conoscitivi in quel momento disponibili il quale provvede a sua volta ad informare l'Amministratore Delegato di ERG, il Vice Presidente Esecutivo di ERG, il Chief Financial Officer, il General Counsel e il Chief Public Affairs & Communication Officer.

L'Head of Corporate Affairs esamina le informazioni comunicate ai sensi del precedente paragrafo confrontandosi con gli altri soggetti sopra indicati e se d'intesa con il General Counsel ritiene – con il supporto dei predetti soggetti – che l'evento segnalato, accaduto od in via di formazione possa essere eventualmente considerato di per sé come un'Informazione Privilegiata, ovvero tale da generare Informazioni Privilegiate, ne dà evidenza immediata all'Amministratore Delegato di ERG e provvede, d'intesa con lo stesso, ad individuare eventuali altre persone e funzioni a cui è necessario od opportuno dare notizia dell'evento.

L'Amministratore Delegato di ERG, ricevuta l'informativa di cui al precedente paragrafo, sentite eventualmente le persone e le funzioni a cui è stata data notizia dell'evento, attribuisce allo stesso, ove ne ricorrano i presupposti, la qualifica di Informazione Privilegiata. L'Amministratore Delegato di ERG informa della decisione il Presidente e il Vice Presidente Esecutivo di ERG.

Dal momento in cui l'evento è qualificato come Informazione Privilegiata lo stesso deve essere comunicato al pubblico quanto prima possibile, fatta salva la possibilità per l'Amministratore Delegato di ERG di decidere – con il supporto del Vice Presidente Esecutivo di ERG, del Chief Financial Officer, del General Counsel, del Chief Public Affairs & Communication Officer e dell'Head of Corporate Affairs – di ritardare la comunicazione al ricorrere delle condizioni e secondo la procedura di cui al successivo articolo 8.

Nel caso in cui un evento qualificabile come Informazione Privilegiata si verifichi nell'ambito dell'attività del Consiglio di Amministrazione di ERG in conseguenza od in relazione ad una delibera dallo stesso assunta, sia la qualificazione dello stesso come Informazione Privilegiata che la decisione di comunicare al pubblico quanto prima possibile l'Informazione Privilegiata, o di ritardarne la comunicazione, viene assunta dal Consiglio medesimo, sentiti, se del caso, i soggetti di cui al precedente paragrafo.

Nell'ipotesi in cui venga avviata la procedura per il ritardo della comunicazione al pubblico deve essere aperta, tempestivamente, per quella determinata Informazione Privilegiata, una Sezione per eventi specifici del Registro (come definita al successivo articolo 4) e tutti coloro che sono, o che vengono successivamente, a conoscenza dell'Informazione Privilegiata prima della sua comunicazione al pubblico dovranno esservi iscritti.

4. Registro

La Società ha istituito il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (il “**Registro**”), costituito da:

- (i) le **Sezioni per eventi specifici**, in cui – con riferimento a ciascuna Informazione Privilegiata – sono iscritte le persone che hanno accesso a tale informazione;
- (ii) la **Sezione Permanente**, in cui sono iscritte le Persone Informate.

L'iscrizione nella Sezione Permanente ha luogo al momento dell'assunzione del ruolo che consente alle Persone Informate l'accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.

I dati delle Persone Informate non sono ripresi nelle Sezioni per eventi specifici del Registro.

Coloro che sono iscritti nel Registro sono obbligati a:

- a) mantenere riservate le Informazioni Privilegiate di cui sono a conoscenza;
- b) non comunicare tali informazioni a terzi se non per quanto strettamente attinente il normale svolgimento della propria attività lavorativa e comunque sulla base del principio del need to know (ovvero consentendo l'accesso alle sole informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate).

L'eventuale comunicazione deve avvenire, comunque, esclusivamente nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.

In particolare, la comunicazione di Informazioni Privilegiate a terzi che agiscono in nome o per conto di ERG può avere luogo solo se essi sono soggetti ad obblighi di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. L'eventuale comunicazione di un'Informazione Privilegiata a tali soggetti comporta la loro iscrizione nella Sezione per eventi specifici del Registro relativa a quella determinata Informazione Privilegiata.

Qualora la persona iscritta sia una persona giuridica, un ente o un'associazione di professionisti, ovvero si avvalga di dipendenti, collaboratori o consulenti che hanno o possono avere accesso ad Informazioni Privilegiate, la Società procederà all'iscrizione nella Sezione per eventi specifici del soggetto di riferimento che dovrà a sua volta individuare le altre persone che hanno accesso, o possono avere accesso, alle Informazioni Privilegiate, nell'ambito della propria struttura organizzativa, iscrivendole in apposito registro, nonché informarle della Procedura e dei connessi obblighi.

L'Head of Corporate Affairs è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro, la cui gestione avviene secondo i criteri e le modalità indicate nell'allegato 1.

5. Diffusione dei comunicati

ERG comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate, salva l'applicazione - laddove ne sussistano i presupposti - della procedura di ritardo di cui al successivo articolo 8.

Il Media Relations Manager, d'intesa con l'Head of Corporate Affairs, il Chief Financial Officer, il General Counsel, l'Investor Relation Manager e, nel caso in cui trattasi di informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nonché la funzione interessata (di ERG o della Società Controllata o della Joint Venture nella cui area di attività/responsabilità l'evento si è verificato), predispone la bozza del comunicato da diffondere (in lingua italiana ed inglese).

Il comunicato deve contenere elementi idonei a consentire una valutazione completa, corretta e tempestiva degli eventi e delle circostanze rappresentati.

Il testo del documento deve altresì essere tale da consentire collegamenti e raffronti con il contenuto di comunicati precedenti eventualmente correlati.

Nel caso in cui l'evento oggetto del comunicato si sia verificato nell'area di attività di una Società Controllata o di una Joint Venture, il Media Relations Manager si occupa dell'invio della bozza al Presidente ed all'Amministratore Delegato di tale società.

La bozza del comunicato viene infine sottoposta da parte del Media Relations Manager all'approvazione dell'Amministratore Delegato di ERG.

Ogni modifica alla bozza di comunicato deve essere nuovamente validata da ciascuno dei soggetti sopra indicati.

Una volta approvato, il comunicato viene diffuso a cura dell'Head of Corporate Affairs, utilizzando uno dei sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) autorizzati dalla CONSOB.

Il comunicato viene successivamente trasmesso ai soggetti facenti parte della mailing list gestita dal Chief Financial Officer ed agli organi di informazione italiani ed esteri a cura del Media Relations Manager.

Il comunicato, contestualmente alla sua diffusione, viene pubblicato e conservato nel sito internet della Società per almeno cinque anni.

Nel caso in cui il comunicato riguardi l'informativa contabile anche infrannuale della Società lo stesso è accompagnato da una dichiarazione scritta del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Nel caso di eventi in relazione ai quali – a seguito della valutazione effettuata in applicazione dell'articolo 3 che precede – non sia stata attribuita la natura di Informazione Privilegiata, ma si ritenga comunque opportuna la diffusione di un'informativa, eventualmente anche solo in ambito locale, la predisposizione e diffusione del relativo comunicato è di

competenza del Media Relations Manager. Il testo del comunicato, sentito il General Counsel e l'Head of Corporate Affairs, è approvato dal Chief Public Affairs & Communication Officer che provvede a darne opportuna informazione preventiva al Presidente, al Vice Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato di ERG.

Con riferimento alle decisioni che l'Amministratore Delegato di ERG è chiamato ad assumere ai sensi del precedente articolo 3, del presente articolo 5 e dei successivi articoli 8, 9 e 10, in caso di assenza dell'Amministratore Delegato medesimo provvede il Vice Presidente Esecutivo di ERG.

6. Comunicati congiunti

Nel caso in cui, per ragioni di opportunità o in esecuzione di specifici accordi che lo prevedano, i comunicati relativi ad operazioni con terzi debbano essere diffusi in forma congiunta, la Procedura deve essere seguita con i necessari adattamenti fermo restando, comunque, il coinvolgimento delle funzioni aziendali previsto dalla Procedura medesima ed il rispetto della normativa vigente per gli emittenti quotati.

7. Simmetria informativa

La comunicazione al pubblico è eseguita in maniera il più possibile sincronizzata presso tutte le categorie di investitori e in tutti gli Stati membri in cui la Società ha richiesto o ottenuto l'ammissione alla negoziazione dei suoi Strumenti Finanziari.

La simmetria informativa assume specifica rilevanza quando:

- nel corso di incontri con giornalisti, analisti e investitori istituzionali sono divulgate informazioni non rese pubbliche in precedenza;
- le Società Controllate o le Joint Venture effettuano operazioni che possono avere riflessi sul prezzo degli Strumenti Finanziari;
- risultano violati obblighi di riservatezza con riferimento ad informazioni che sono state qualificate, o che potrebbero essere qualificate, come Informazioni Privilegiate.

8. Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate

L'Amministratore Delegato di ERG, con il supporto del Vice Presidente Esecutivo di ERG, del Chief Financial Officer, del General Counsel, del Chief Public Affairs & Communication Officer e dell'Head of Corporate Affairs, potrà decidere di ritardare la comunicazione al pubblico di una specifica Informazione Privilegiata purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

La decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, unitamente alla spiegazione delle modalità con cui si ritiene siano soddisfatte le predette condizioni, nonché la decisione di comunicare al pubblico un'Informazione Privilegiata per cui è stata in precedenza applicata la procedura di ritardo, viene approvata dall'Amministratore Delegato di ERG, sentito il Vice Presidente Esecutivo di ERG, il Chief Financial Officer, il General Counsel, il Chief Public Affairs & Communication Officer e l'Head of Corporate Affairs e formalizzata per iscritto, riportando i dati e le informazioni richiesti dalla Legge. La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali si è deciso di ritardarne la diffusione, è assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentano, tra l'altro:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni;
- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni prendano atto per iscritto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso o di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate; l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurarne la riservatezza.

Le Persone Informate monitorano ciascuno nell'ambito della propria area di competenza/responsabilità il rispetto delle condizioni di riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata. Qualora una delle Persone Informate ritenga che non vi siano più le condizioni per mantenere o ritenere riservata tale Informazione Privilegiata (ad esempio, in conseguenza di rumour), dovrà informare tempestivamente l'Amministratore Delegato di ERG affinché lo stesso possa valutare quanto prima – con il supporto del Vice Presidente Esecutivo di ERG, del Chief Financial Officer, del General Counsel, del Chief Public Affairs & Communication Officer e dell'Head of Corporate Affairs – se e in che termini si renda necessario, secondo la Legge, procedere alla sua comunicazione al pubblico.

L'Head of Corporate Affairs, d'intesa con il General Counsel, immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico ovvero su richiesta dell'autorità a seconda di quanto prevede la Legge, notifica tale ritardo alla Consob e fornisce per iscritto la spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, fondendo dati e le informazioni richiesti dalla Legge.

9. Informazione periodica

La Procedura deve essere seguita (con particolare riferimento a quanto previsto al quarto paragrafo dell'articolo 5 e seguenti) anche per i comunicati concernenti le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva:

- il progetto di bilancio;
- la proposta di distribuzione dei dividendi;
- il bilancio consolidato;
- la relazione finanziaria semestrale;
- o altro rapporto finanziario intermedio.

10. Incontri con analisti ed investitori

ERG partecipa regolarmente ad incontri con analisti finanziari e operatori del mercato ed a webcasts in occasione della pubblicazione dei dati finanziari, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti. In occasione di tali incontri può accadere che siano diffusi dati e notizie relative ad Informazioni Privilegiate che, pur non essendo idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari, sono comunque idonei, quando resi pubblici, a produrre effetti sull'andamento delle contrattazioni sul mercato.

La documentazione da mettere a disposizione dei partecipanti all'incontro viene predisposta a cura del Chief Financial Officer con la collaborazione delle funzioni di cui sia ritenuto opportuno il coinvolgimento.

La documentazione, dopo aver verificato che in essa non vi sia alcuna Informazione Privilegiata, viene sottoposta all'approvazione dell'Amministratore Delegato di ERG e, una volta approvata, inviata all'Head of Corporate Affairs.

L'Head of Corporate Affairs, d'intesa con il Chief Financial Officer e il General Counsel, invia preventivamente a Consob ed a Borsa Italiana S.p.A. la documentazione che verrà messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, indicando tra l'altro:

- la data e luogo dell'incontro;
- i principali argomenti che verranno trattati.

11. Dati previsionali

ERG può diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione nel rispetto delle norme di Legge.

I dati previsionali destinati alla pubblicazione, corredati da una breve nota di accompagnamento, vengono predisposti dal Chief Financial Officer con la collaborazione delle funzioni di cui sia ritenuto opportuno il coinvolgimento.

I dati previsionali e la relativa nota vengono sottoposti all'approvazione dell'Amministratore Delegato di ERG.

Per la redazione e la diffusione del relativo comunicato trova applicazione l'articolo 5 della Procedura.

Occorre specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale. L'eventuale rilevante scostamento dei dati previsionali già diffusi deve essere comunicato al pubblico con le modalità di cui sopra.

12. Sondaggi di Mercato

Nell'ipotesi in cui la Società ritenga opportuno effettuare un Sondaggio di Mercato, il Chief Financial Officer - sentito preventivamente l'Amministratore Delegato di ERG, il Vice Presidente Esecutivo di ERG, il General Counsel, il Chief Public Affairs & Communication Officer e l'Head of Corporate Affairs - procederà in tal senso nel rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge.

13. Poteri della CONSOB e sanzioni

La vigilanza sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico è esercitata dalla CONSOB alla quale sono attribuiti i seguenti poteri (articolo 115 del T.U.F.):

- a) richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;
- b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);
- c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia;
- d) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies del T.U.F.

I poteri indicati alle lettere a), b) e c) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che possiedono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F. o che partecipano a un patto parasociale avente ad oggetto l'esercizio del diritto di voto in un emittente e nelle società che lo controllano.

La CONSOB può altresì chiedere alle società o agli enti che hanno partecipazioni dirette o indirette in un emittente l'indicazione nominativa dei soci e, nel caso di società fiduciarie, dei fiduciari.

In caso di violazione delle disposizioni previste dalla Procedura o dalla Legge possono trovare applicazione le sanzioni amministrative e le sanzioni penali previste tempo per tempo dal T.U.F. (o da altra disposizione legislativa vigente applicabile in materia).

La violazione delle disposizioni della Procedura potranno inoltre essere sanzionate con provvedimenti da assumersi su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza di ERG, o della Società Controllata, in funzione dell'eventuale reiterazione o della gravità della violazione.

In particolare possono essere applicate:

- le misure disciplinari previste dalla vigente normativa per i dipendenti delle società del Gruppo ERG;
- la risoluzione del rapporto per i collaboratori ed i “terzi” in genere;
- un richiamo formale, di cui verrà data informazione ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ovvero, nei casi di particolare gravità, la proposta al Consiglio di Amministrazione della società interessata di convocare l'assemblea per la revoca della carica per giusta causa del Consigliere o Sindaco responsabile della violazione.

14. Allegati

Allegato 1: Tenuta e aggiornamento del Registro dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate



ALLEGATO 1

1. Impostazione

Il Registro è tenuto con modalità informatiche e consiste in un sistema accessibile via internet protetto da opportuni criteri di sicurezza.

Nell'ambito del Registro sono state istituite sezioni differenziate:

- la Sezione Permanente e
- le Sezioni per eventi specifici.

Ogni singola sezione contiene:

- l'identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco;
- la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate;
- la data di redazione dell'elenco;
- ogni altra informazione richiesta ai sensi di Legge.

L'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate deve essere aggiornato tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
- c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

I dati inseriti nel Registro sono: (a) basati sulle informazioni fornite dalle persone iscritte, della cui correttezza esse stesse sono responsabili; e (b) conservati per i cinque anni successivi all'inserimento o all'aggiornamento degli stessi nel Registro, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

2. Sezione permanente

Viene istituita un'apposita sezione del Registro nella quale vengono inserite le Persone Informate ovvero le persone che per funzione o posizione hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.

3. Sezioni per eventi specifici

Al momento del verificarsi di un evento qualificato in base alla Procedura come Informazione Privilegiata nell'ipotesi in cui la Società si sia avvalsa della possibilità di ritardare la comunicazione della predetta informazione al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge, viene istituita, ad esito del processo previsto all'articolo 8 della Procedura, un'apposita sezione del Registro (la "Sezione per eventi specifici") nella quale, su indicazione – di volta in volta – del *project/process owner*¹, vengono iscritti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno accesso alla predetta informazione.

4. Responsabile

La responsabilità della gestione del Registro è in capo all'Head of Corporate Affairs cui spetta, pertanto, la messa in atto di ogni iniziativa diretta a garantire, in particolare, il costante aggiornamento del Registro stesso e, per quanto possibile, la tracciabilità dei flussi informativi ai sensi della Procedura con le singole persone iscritte nel Registro.

5. Accesso al sistema

L'accesso al sistema informatico nell'ambito del quale è istituito il Registro è consentito solo all'Head of Corporate Affairs ed alle persone dallo stesso autorizzate.

6. Comunicazioni

La Società informa i soggetti iscritti nel Registro in merito a: (a) la loro iscrizione nel Registro, gli obblighi di Legge a ciò connessi e le sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse; (b) l'aggiornamento o la modifica dei dati inseriti nel Registro; (c) la cancellazione dal Registro o la chiusura di una Sezione per eventi specifici.

Le comunicazioni ai soggetti iscritti nel Registro viene effettuata dall'Head of Corporate Affairs o dalle persone dallo stesso autorizzate anche con modalità informatiche.

¹ Per tale intendendosi (i) il responsabile della funzione aziendale titolare del progetto che sulla base della Procedura è stato qualificato come Informazione Privilegiata; ovvero (ii) il responsabile della funzione aziendale nella cui area di attività/responsabilità è accaduto un evento o è iniziato l'iter formativo di un evento che sulla base della Procedura è stato qualificato come Informazione Privilegiata.

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401585
www.erg.eu

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.
R.E.A. Genova n. 354265
Registro delle Imprese
di Genova/Codice Fiscale 94040720107
Partita IVA 10122410151

